

**TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 settembre 2009, n.1588**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 856 del 2009, proposto da: Xxx Srl, rappresentato e difeso dagli avv. S.Z., S.Z, con domicilio eletto presso L.R. in Brescia;

**contro**

Comune di S.; S. Servizi Srl, rappresentato e difeso dall'avv. P.C., con domicilio eletto presso F.M. in Brescia;

**nei confronti di**

M. Servizi Srl, rappresentato e difeso dall'avv. M.E., con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;

**per l'annullamento**

*previa sospensione dell'efficacia,*

avviso di gara per l'assegnazione in locazione di immobili ad uso ambulatori medici ed atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S. Servizi Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. Servizi Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Rilevato:

- che alla regola per cui per avere interesse all'impugnazione degli atti di una gara è necessario avervi presentato domanda di partecipazione si deroga nel solo caso in cui il bando sia formulato in maniera tale da precludere in radice la partecipazione della ricorrente (cfr. in merito il caso fondamentale, Corte Giustizia CE 12 febbraio 2004 C 230/02 Grossman Air Service Gmbh/Rep. Austria);
- che per sua pacifica ammissione, anche all'odierna udienza, la ricorrente non ha partecipato alla gara;
- che tale partecipazione non le era preclusa, in quanto ella censura soltanto i criteri di attribuzione del punteggio;
- che quindi il ricorso è inammissibile per difetto di interesse;
- che la natura della decisione è giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore